

quanto contenuto in sede di memoria dalla stessa depositata il 3 febbraio 2011, ossia che all'esito del sopralluogo l'arch. Sebastiani ebbe loro a dire *"Fate sogni tranquilli, questa casa non crolla"*;

- la teste Cacioppo ha riferito di essersi recata subito dopo la scossa delle ore 22.48 a piazza Duomo, ove si rivolse direttamente all'arch. Sebastiani per avere maggiori informazioni sul controllo da questi eseguito, ricevendone rassicurazioni (*"mi avvicinai chiedendo se era tutto okay e sorridendo mi disse di sì"*); la teste, inoltre, ha confermato, su specifica domanda, di aver riferito alla propria madre ed ai propri congiunti del colloquio avuto con l'arch. Sebastiani e, in generale, delle rassicurazioni ricevute sulla stabilità dell'edificio;
- il teste Shahin ha confermato il contenuto della memoria da lui presentata il 3 febbraio 2011 in cui testualmente si legge: *"il controllo durò poco tempo, si concluse con un permesso di rientrare, infatti ci dissero che la casa era sicura e anche nel caso di un'eventuale scossa più forte non sarebbe di certo crollata"* e, altresì, che durante la conversazione telefonica intercorsa con l'amico Hussein Hamade subito dopo la scossa delle ore 00.39 del 6 aprile 2009, questi, pur facendo riferimento anche al concetto dello scarico di energia, gli disse: *"tranquillo, tanto non crolla niente. Ci hanno assicurato con i controlli in casa"*.

Non può pertanto condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui *"l'esito favorevole di tale verifica può aver inciso solo in minima parte sul processo motivazionale degli studenti"*, non essendo sufficienti le *"generiche rassicurazioni fornite dall'arch. Sebastiani dopo la sommaria ispezione di alcuni locali della Casa dello Studente"* a giustificare il cambiamento di condotta registrato a partire dal giorno 1 aprile 2009.

A tal fine si fa rilevare come le rassicurazioni *de quibus* - oltre a provenire da soggetti che, quali responsabili dell'area tecnica, conoscevano bene la struttura dell'edificio - fossero molto più "prossime" agli studenti rispetto a quelle propalate dai media sulla CGR, essendo le prime specificamente riferite all'edificio in cui gli stessi abitavano.


A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni rese in dibattimento da Piergiorgio Lauri, in servizio alla portineria della Casa dello Studente la notte del 6 aprile 2009, da cui è emerso che la

sera del 5 aprile, subito dopo la scossa delle ore 22.48, lo stesso ricevette diverse telefonate da alcuni responsabili della struttura, in particolare dal coordinatore, Mancini Giancarlo, dal direttore, Valente Luca, e dall'arch. Sebastiani Pietro, i quali gli impartirono precise disposizioni al fine di tranquillizzare gli studenti (*“mi chiamarono dicendomi di stare tranquilli, di tranquillizzare gli studenti”*) e che lui seguì le indicazioni ricevute dai suoi responsabili tranquillizzando gli studenti (*“i ragazzi sono scesi un po' impauriti, e niente, io li ho tranquillizzati dicendo che comunque potevano stare tranquilli visto anche quello che si diceva in televisione”*).

Sul punto non può non rilevarsi che la giustificazione di tali assicurazioni da parte del Lauri, inerente le informazioni assertivamente propalate dagli esperti della C.G.R., resta fortemente indubbiata dalla circostanza che, invece, come da contestazione, nel verbale di s.i. rese il 5 novembre 2009, e, pertanto in epoca ben più vicina ai fatti, lo stesso aveva riferito dette assicurazioni esclusivamente alla solidità dello stabile (*“avevano chiamato il posto di guardia loro stessi per avere notizie su eventuali danni e sulle reazioni degli studenti, quindi mi chiedevano di assicurare gli studenti impauriti circa la solidità dello stabile, ciò al fine di evitare il panico”*).

Inoltre, l'efficacia attribuita alle assicurazioni provenienti dai tecnici del sopralluogo non appare affievolita neppure dalla circostanza, emersa in dibattimento, che la notte del 5 aprile 2009, dopo la scossa delle ore 22.48, i ragazzi uscirono dalla struttura e si recarono in piazza Duomo, per fare rientro nella casa circa un'ora e mezza dopo, comunque prima della seconda scossa delle 00.39.

Al riguardo, infatti, tutti i testi hanno riferito di essere usciti quella sera soltanto perché chiamati dagli altri ragazzi (a titolo esemplificativo si riportano le dichiarazioni della Fulcheri e della Cacioppo: *“io ero già in pigiama, già mi stavo mettendo a letto ma sentimmo gli altri ragazzi chiamarci e dopo la scossa decidemmo per questo motivo di uscire”*, *“io non sono uscita come tutte le altre volte, con la paura perché mi dovevo per forza ritrovare fuori dall'edificio”*, *“abbiamo sentito gli altri ragazzi che ci chiamavano, ormai uscire era diventato più un modo per stare insieme”*) e di essersi quindi recati in piazza Duomo non per paura, come invece era accaduto il pomeriggio del 30 marzo, ma solo per via delle lamentele di un soggetto dimorante nel fabbricato di fronte alla “Casa



dello Studente” circa il rumore dagli stessi cagionato stazionando in loco, come peraltro confermato dal fatto che gli stessi non ebbero ad uscire nuovamente, dopo aver fatto ritorno presso la “Casa dello Studente”, a seguito della scossa delle ore 00.39, benché da tutti percepita.

Oltre a quanto suddetto, non può non evidenziarsi che, comunque, neppure emergono dagli atti elementi certi da cui ritenere che, in difetto dell’asserita tranquillizzazione, gli studenti si sarebbero intrattenuti in luoghi aperti per un tempo ragionevolmente idoneo ad evitarne il decesso o le subite lesioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, non appare pertanto condivisibile l’affermazione del primo giudice per cui in difetto della condotta degli imputati (per quanto ne occupa di **De Bernardinis**) *“la notte a cavallo tra il 5.4.09 e il 6.4.09 gli studenti certamente sarebbero usciti dalla struttura che li ospitava ... sicché la scossa delle ore 03.32 magnitudo 6.3, giunta a distanza di meno di tre ore da quelle delle ore 00.39, non li avrebbe sorpresi nel letto”*.

In definitiva e concludendo sul punto, pur non ignorando affatto questa Corte gli elementi a carico evidenziati dal primo giudice, si ritiene che le considerazioni sopra riportate determinino tuttavia quella situazione di perplessità e di incertezza costituente il presupposto logico di una pronuncia assolutoria a norma del 2° comma dell’art. 530 c.p.p. in ordine alla sussistenza del nesso causale.

Si impone, quindi, in parziale riforma *in parte qua* dell'appellata sentenza, l'assoluzione dell'imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, restando superate le ulteriori argomentazioni e deduzioni difensive.

6) Rigetto degli appelli del Pubblico Ministero e delle parti civili.

Ritiene la Corte, alla luce delle considerazioni svolte, che non possano trovare accoglimento i gravami interposti dal **Pubblico Ministero** (peraltro limitato all’evento costituito dal decesso di Cicchetti Adalgisa) e dalle parti civili **Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado** (in ordine al decesso dei genitori Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina), **Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina** (in ordine al decesso di Di

Pasquale Alessio), di **Lauri Piergiorgio** (in ordine alle lesioni dal medesimo riportate) e di **Castellano Marco** (in ordine al decesso di Cicchetti Adalgisa).

6.1) Appelli proposti del Pubblico Ministero e della parte civile Castellano Marco (decesso di Cicchetti Adalgisa).

L'appellata sentenza va confermata in punto di nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Cicchetti Adalgisa, non ritenuto comprovato oltre ogni ragionevole dubbio dal primo giudice e costituente oggetto degli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dalla parte civile Castellano.

Ricostruite le condotte tenute da Cicchetti Adalgisa sin all'infanzia e, in particolare, in occasione delle notti tra i giorni 11 e 12 marzo, tra il 30 ed il 31 marzo e tra il 5 ed il 6 aprile 2009, il primo giudice ha in sostanza osservato che le risultanze dell'esperita istruttoria dibattimentale non avevano fornito una prova sufficiente in ordine al fatto che la Cicchetti avesse perseverato nella più radicale misura di cautela tradizionalmente seguita in caso di scosse di terremoto, costituita dall'allontanamento dalla propria abitazione in muratura per diverse ore in attesa delle eventuali cosiddette "repliche".

E infatti:

- quanto alla scossa del giorno 11 marzo 2009, era emerso che la Cicchetti si era recata a dormire presso l'abitazione del figlio Castellano Fabrizio, sita nella frazione di Sant'Elia di L'Aquila, ma non che la stessa avesse nell'occasione abbandonato la propria abitazione subito dopo la scossa né che la decisione di recarsi presso l'abitazione del figlio Fabrizio fosse stata spontanea, essendo detta soluzione stata imposta alla Cicchetti da quest'ultimo;
- quanto alla scossa del 30 marzo 2009, era emerso che, benché la Cicchetti fosse uscita immediatamente dalla propria abitazione, ne era rimasta fuori (in piazzetta con altri compaesani) per "poco tempo", circa un'ora e mezza.

Il primo giudice, pertanto, pur valutando certa sia la conoscenza da parte della Cicchetti dell'esito della riunione della CGR, sia la conseguente tranquillizzazione della stessa - che, infatti, come testimoniato dal figlio Castellano Marco, smise di dormire su di una poltrona

ubicata vicino la porta d'ingresso della propria abitazione, riprendendo a dormire nel proprio letto - ha tuttavia rilevato che, non potendosi ritenere che l'allontanarsi dai luoghi chiusi costituisse per la Cicchetti una "misura di cautela consolidata", neppure poteva di conseguenza ritenersi "con alto ed elevato grado di probabilità logica e di credibilità razionale" che la stessa avrebbe reiterato detta ultima condotta la notte a cavallo tra il 5 ed il 6 aprile 2009 se non avesse avuto conoscenza dell'esito della riunione della CGR.

Il primo giudice ha inoltre evidenziato che la misura di cautela in concreto adottata dalla Cicchetti durante lo sciame sismico in corso, consistita nel dormire su di una poltrona nei pressi della porta di ingresso, si era comunque mostrata inadeguata alla luce delle particolari modalità di collasso dell'immobile, e che, pertanto, anche se la stessa non si fosse sentita rassicurata dagli asseriti esiti della riunione della CGR e la notte a cavallo tra il 5 ed il 6 aprile 2009 si fosse sistemata su detta poltrona, sarebbe parimenti deceduta.

In sede del ricorso in appello, il Pubblico Ministero, come già detto, ha sostenuto che, invece, la congiunta valutazione delle acquisite prove orali avrebbe dovuto indurre logicamente a ritenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa contestata agli imputati e l'evento.

In particolare, premesse le cautele già adottate dalla Cicchetti antecedentemente allo sciame sismico e nel corso dello stesso e dato atto della certa conoscenza da parte della medesima degli esiti della riunione della CGR e della sua conseguente tranquillizzazione, il Pubblico Ministero ha sostenuto che l'istruttoria dibattimentale aveva fornito elementi certi per la ricostruzione del processo motivazionale della Cicchetti proprio secondo l'astratto schema di accertamento del nesso causale utilizzato dal primo giudice, dovendosi ritenere che la cautela da questa sempre adottata, consistita nell'uscire di casa in occasione di scosse significative e rimanere in strada anche "diverse ore", le avrebbe salvato la vita se non fosse intervenuta la condotta degli imputati, già valutata quale colposa nell'impugnata sentenza.


Nella specie il Pubblico Ministero ha evidenziato che, a seguito della scossa precedente a quella distruttiva, ovvero la scossa delle ore 22,48 del 5 aprile 2009, la Cicchetti era stata rinvenuta nel proprio letto dal figlio Fabrizio, il quale l'aveva invitata a trasferirsi in altra abitazione o a passare la notte in macchina, e che la stessa aveva risposto negativamente all'invito, in quanto "*avevano detto*" che non sarebbe accaduto nulla.

La motivazione assolutoria del primo giudice, fondata sul fatto che la misura di cautela adottata dalla Cicchetti, consistente nel riposare su di una poltrona nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione si sarebbe rivelata comunque inadeguata a salvarle la vita, doveva pertanto giudicarsi "esatta" ma "parziale" atteso che la Cicchetti, se non fosse stata condizionata dagli esiti della riunione della CGR e, in particolare, dalle parole rassicuranti pronunciate dall'imputato **De Bernardinis** in sede della già citata intervista, avrebbe sicuramente adottato misure di cautela ben più consistenti, quale l'uscire dalla propria abitazione e stazionare fuori dalla stessa anche parecchie ore in attesa dell'esaurirsi di eventuali scosse di replica.

Deducano in sostanza gli appellanti che le cautele adottate dalla Cicchetti nel corso dello sciame sismico in questione fossero consistite sia nel dormire, costantemente ed a prescindere da ogni singola scossa, su di una poltrona ubicata a pochi metri dalla porta d'ingresso della propria abitazione, sia, in costanza di scosse, nell'uscire immediatamente fuori dalla propria abitazione, trattenendosi in luoghi aperti "diverse ore" e che, pertanto, la motivazione del primo giudice, incentrata solo sull'efficacia che avrebbe sortito ai fini di salvaguardia della vita detta ultima cautela, debba valutarsi parziale.

Ebbene, pur ritenendo questa Corte che la Cicchetti abbia avuto piena conoscenza, restandone tranquillizzata, di quelli che sono stati propalati quali gli esiti della riunione della CGR e, in particolar modo, del contenuto della già più volte citata intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** a TV1, per averla commentata unitamente al figlio Castellano Marco con particolare riferimento ai concetti dello "scarico di energia" e della "situazione favorevole", non può non osservare che il primo giudice non ha reso affatto una motivazione "parziale".

Lo stesso, invero, oltre ad aver ritenuto che anche se la Cicchetti avesse continuato a dormire sulla suindicata poltrona, così non abbandonando detta propria precedente cautela, sarebbe ugualmente perita in conseguenza delle modalità di collasso del fabbricato ove abitava, ha dato altresì compiutamente atto che non poteva ritenersi provato che l'ulteriore condotta, consistita nell'allontanarsi dai luoghi chiusi a seguito di scosse di terremoto, avesse costituito per la Cicchetti una "misura di cautela consolidata", motivando congruamente al riguardo.



In merito non può che confermarsi:

- che non risulta acclarato che la Cicchetti a seguito della scossa dell'11 marzo 2009 ebbe a fuoriuscire immediatamente dalla propria abitazione, non essendo emersa dalla verifica dibattimentale alcuna informazione sul punto;
- che, se in detta occasione la stessa si recò a dormire presso il figlio Castellano Fabrizio, fu tuttavia quest'ultimo a prendere l'iniziativa (Castellano Marco: *"mi disse che la sera prima era venuta a prenderla mio fratello e l'aveva portata a casa sua Sant'Elia, mi disse: "stanotte mi è venuto a prendere Fabrizio e mi ha portato a Sant'Elia e ho dormito là sul divano, perché stava preoccupato per il terremoto"*; Castellano Fabrizio: *"... ho detto, va bè come stava insomma, capito, e che preferivo che venisse da me"*, d.: *"e sua madre che le ha detto?"*, r.: *"è venuta"*, d.: *"L'ha dovuta convincere o è venuta, diciamo, subito?"*; r.: *"... quando, diciamo, nel rapporto con mia madre gli dico una cosa in modo deciso, poi lei non... cioè insomma come di' ... si adegua, si adeguava)*;
- infine che, a seguito della scossa del 30 marzo, la medesima, pur essendone immediatamente fuoriuscita dalla propria abitazione, non stazionò fuori di essa per *"diverse ore"*, come sostenuto dal Pubblico Ministero, ma per lo più un'ora e mezza, benché la scossa fosse stata percepita nel primo pomeriggio e benché la permanenza fuori casa in orario diurno certamente provoca minori disagi rispetto a quella in orario notturno (*"più di un'ora ... un'oretta ... anche di più ... un'ora, un'ora e mezza ... io credo anche più di un'ora"*).

Non può, pertanto, ritenersi affatto certo che se la Cicchetti fosse uscita dalla propria abitazione nella notte tra il 5 ed il 6 aprile a seguito delle due scosse antecedenti quella distruttiva, non vi avrebbe fatto rientro sino ad oltre il verificarsi di questa.

Ma vi è di più.

Il teste Castellano Marco, che immediatamente dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile ebbe a recarsi presso l'abitazione della madre, ubicata a circa cento metri dalla propria, trovatala nel proprio letto, le prospettò un ventaglio di soluzioni tra le quali *in primis* quella di dormire insieme nella casa di lei, di tal che non può neppure ritenersi certo che se la

Cicchetti non fosse stata tranquillizzata dalle parole imprudentemente pronunciate dall'imputato **De Bernardinis** sarebbe uscita dalla propria abitazione piuttosto che rimanervi unitamente al figlio (*"Ed io le dissi: mà, che vogliamo fa'?" Mi sto qua insieme a te? Andiamo tutti e due a casetta sotto oppure piglio la macchina, ci mettiamo in macchina? Oppure vuoi andare a Santa Elia da Fabrizio?"*).

Lo stesso Castellano Marco, infine, nel riassumere le abitudini di cautela della propria madre, ha dato atto che la stessa usciva di casa *"se c'era la scossa di giorno"*, nulla riferendo in ordine ad una consolidata abitudine materna di trascorrere la notte fuori casa (*"questo, diciamo, magari se c'era la scossa di giorno, così come è stato il 30 marzo, è uscita fuori ed è andata in piazzetta e poi dormiva sulla poltrona a tre metri dall'uscio invece di dormire di là in camera da letto molto più lontana dall'uscio"*).


Da quanto sopra esposto consegue la conferma, *in parte qua*, dell'appellata sentenza.

6.2) Appello proposto dalle parti civili Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado (decesso di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina),

Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina trovarono la morte nel crollo dell'edificio sito in L'Aquila, via Campo di Fossa n. 6/b, ove era ubicata la loro abitazione. Si trattava di un edificio costruito in cemento armato negli anni 1963/1964.

Il Tribunale di L'Aquila ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento assunto dai componenti della CGR e la morte dei predetti sulla base delle considerazioni che seguono:

- se è vero che dall'istruttoria dibattimentale (testimonianze di Giallonardo Franca e Corrado e della vicina di casa Armenuhi Passayan) è emerso che in occasione di terremoti precedenti allo sciame del 2008 i coniugi Giallonardo avevano l'abitudine di adottare misure di cautela (abbandono dell'abitazione), è anche vero, di contro, che non è emersa, con analogia chiarezza, l'abitudine all'adozione di analoghe misure di cautela da parte di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina nel corso dello sciame sismico del 2008. Non è risultato che i due coniugi uscissero in occasione di singole scosse di tale sciame (ad eccezione, forse, di quanto accaduto il 30 marzo 2009, anche se sul punto le deposizioni dei testi sono state contraddittorie);

The page contains several handwritten marks. There are two distinct signatures in the center, one appearing to be 'De Bernardinis' and the other 'Castellano Marco'. To the right of these is a large, stylized, handwritten mark that resembles a large '7' or a checkmark.

- in ogni caso, proprio il giorno 30 marzo, Vasarelli Giuseppina tentò di convincere la figlia Franca a raggiungerla nell'appartamento di via Campo di Fossa perché, essendo un edificio in cemento armato e non in muratura come quello in cui la figlia abitava, era ritenuto più sicuro;
- l'istruttoria ha fornito indicazioni eccessivamente indeterminate sul grado di approfondimento delle notizie relative all'esito della riunione degli esperti della CGR. Le fonti della conoscenza sono state indicate solo con un generico richiamo ai giornali ed ai telegiornali locali, senza alcun riferimento certo a dichiarazioni provenienti dagli imputati, a frasi o ad argomentazioni pubblicate testualmente sui giornali o contenute nelle interviste trasmesse in televisione;
- dopo il 31 marzo 2009, non si registrò alcun significativo mutamento della condotta delle vittime e la decisione di non uscire di casa nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 fu determinata, in maniera preponderante, dal fatto che essi consideravano la loro abitazione un luogo sicuro (non a caso, la sicurezza sulla struttura in cemento armato della propria abitazione fu l'unica argomentazione addotta da Vasarelli Giuseppina il 30 marzo 2009 per indurre la figlia Franca a raggiungerla con i nipoti e la motivazione che spinse Giallonardo Aurelio, dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile, a intimare alla figlia di recarsi a via Campo di Fossa).

Ritiene la Corte che il giudizio d'insussistenza del nesso di causalità debba essere confermato anche con riferimento alla singola posizione dell'imputato **De Bernardinis**.

Ed invero, i testi escussi non hanno fatto alcuno specifico riferimento alle imprudenti e non corrette affermazioni fatte dall'imputato nel corso dell'intervista pre-riunione sull'effetto favorevole dello scarico di energia e sull'assenza di ogni pericolo, ma si sono limitati a riferire di una generica rassicurazione, acquisita, peraltro, da un momento precedente agli eventi del 30 e del 31 marzo.

E' indubbio, peraltro, che le argomentazioni attraverso le quali il Tribunale aquilano è pervenuto a formulare il giudizio secondo il quale l'elemento decisivo che indusse i due coniugi a non lasciare l'abitazione fu non tanto la rassicurazione (generica) ricevuta, quanto la ritenuta sicurezza dell'edificio nel quale essi abitavano, siano da ritenere assolutamente

condivisibili. A tale proposito, risulta davvero pregnante il riferimento al profilo di contraddizione rinvenibile tra la volontà di rimanere in casa la sera del 5 aprile 2009 e di farsi raggiungere dalla figlia Franca insieme ai nipoti, facendo riferimento alla sicurezza del proprio appartamento, e la presunta tranquillizzazione derivante dalle notizie ricevute, dal momento che ove i coniugi Giallonardo fossero stati davvero rassicurati, non avrebbero avvertito la necessità di sollecitare la figlia a recarsi in un luogo più sicuro (al riguardo, il marito di Franca – Rinaldo Aristotile - ha riferito che il suocero, il 5 aprile, insistette per farli andare a via Campo di Fossa in quanto la loro casa era in muratura e, dunque, meno sicura, e lui temeva che ci sarebbero state altre scosse.

In definitiva, nel caso specifico, manca, innanzitutto, la prova certa che i coniugi Giallonardo ascoltarono le parole rassicuranti pronunciate da **De Bernardinis** (sul punto essendosi acquisite solo generici riferimenti a notizie non meglio specificate). Inoltre, è emerso che gli stessi rimasero in casa perché convinti del fatto che si trattasse di una struttura sicura, e non perché certi, in ragione delle generiche rassicurazioni, che non vi sarebbe stato alcun pericolo di scosse di magnitudo elevata.


Né le suddette conclusioni trovano smentita nelle argomentazioni svolte in sede di gravame, laddove si fa riferimento alla testimonianza di Ciambrone Ennio, che nulla aggiunge con riferimento alla posizione di **De Bernardinis** e che non sposta i termini della questione relativamente alle ragioni predominanti che, comunque, indussero le vittime a non abbandonare il loro appartamento.

Consegue, a tutto ciò, la conferma della pronuncia assolutoria con riferimento al decesso dei coniugi Giallonardo-Vasarelli, anche in relazione alla sola posizione di **De Bernardinis**.

6.3) Appello proposto dalle parti civili Di Pasquale Mario, Cosimati Maria e Di Pasquale Cristina (decesso di Di Pasquale Alessio)

Di Pasquale Alessio morì nel crollo dell'edificio di via Campo di Fossa n. 6/b di L'Aquila, all'interno del quale era ubicato l'appartamento che egli condivideva con Mariani Guido, quest'ultimo miracolosamente salvatosi.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il Di Pasquale era uno studente fuori sede della facoltà d'ingegneria e che solitamente egli trascorreva ad Avezzano (città d'origine) i fine



settimana. Il giorno 5 aprile 2009 (domenica) egli aveva, per l'appunto, fatto rientro a L'Aquila, in previsione della ripresa delle lezioni.

Il padre Di Pasquale Mario, con riferimento alle cautele adottate dal figlio in occasione delle scosse dello sciame 2008/2009, ha riferito che Alessio gli aveva sempre detto che si riparava per qualche istante sotto l'architrave della stanza ove si trovava, per poi riprendere, al termine della scossa, la normale attività. Ma, soprattutto, ha dichiarato che il figlio era tranquillo anche prima del 30 marzo, poiché dava rilievo al fatto che nessun organo istituzionale si era preoccupato fino a quel momento (tanto era tranquillo, Alessio, che, dopo la riunione della CGR, disse al padre le parole *"papà, ecco, te lo dicevo io"*, avendo trovato nell'esito della riunione del 31 marzo una conferma alla propria pregressa, istintiva e autonoma tranquillità).

Di Pasquale Cristina, sorella di Alessio, ha riferito di non avere mai abbandonato il proprio appartamento in occasione delle scosse notturne (e la circostanza è certamente indicativa delle abitudini proprie dei componenti della famiglia).

Di senso diametralmente opposto sono state le dichiarazioni rese in dibattimento da Conti Claudia, fidanzata di Alessio, la quale ha dichiarato che quest'ultimo era molto spaventato dalle scosse e che la loro prima reazione era sempre stata quella di uscire dai luoghi chiusi nei quali si trovavano.

Quanto a Mariani Guido (coinquilino di Alessio), egli ha asserito che fino alla fine del mese di marzo il proprio amico non era spaventato dal susseguirsi delle scosse, avvertite come molto lievi e, dunque, non preoccupanti. La conseguenza di ciò era stata che entrambi non erano mai usciti di casa in occasione delle singole scosse.

Il giudice di prime cure ha posto in chiara evidenza l'assoluto e insanabile contrasto tra le dichiarazioni della Conti e quelle del Mariani (collimanti, sul punto, con quelle del Di Pasquale Mario), contrasto che, in corso di giudizio, si è anche cercato di superare – peraltro inutilmente – attraverso la predisposizione di un confronto. La spiegazione della discrasia è stata rinvenuta dal Tribunale nel fatto che la Conti, molto probabilmente, ha filtrato tale ricordo attraverso il proprio personale stato d'animo nei confronti del terremoto che, rispetto a quello di Alessio, era di maggiore preoccupazione.

Con riferimento alla scossa del pomeriggio del 30 marzo 2009, è risultato che Alessio abbandonò l'università (del resto, le lezioni erano state, quel pomeriggio, sospese) e, dopo essere transitato da casa, rimase a piazza Duomo fino alla sera. Tuttavia, egli, pur avendo avuto un comprensibile senso di timore nell'immediatezza, non visse l'evento in condizioni di forte preoccupazione, per come dimostrato, secondo il primo giudice, dal fatto che egli non chiamò il padre per farsi venire a prendere e che rientrò in casa (dove, peraltro, era già transitato – evidentemente non troppo preoccupato – nel pomeriggio) a seguito di generiche rassicurazioni ricevute da vigili del fuoco.

Relativamente alla conoscenza dell'esito della riunione del 31 marzo 2009, il Tribunale aquilano ha rilevato che *“sicuramente Alessio ebbe conoscenza dell'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi ma, per l'estrema genericità delle deposizioni testimoniali assunte, non è chiaro se egli (come Conti Claudia) si informò analiticamente e conobbe con precisione le argomentazioni sostenute nel corso della riunione, se vide la trasmissione delle interviste rese da singoli componenti della Commissione a margine della riunione o se, invece, si limitò a leggere sui giornali o a vedere in televisione servizi riassuntivi e di commento a quanto accaduto”*.

La sera del 5 aprile, in occasione della scossa delle ore 22.48 la vittima ebbe paura e, con l'amico Guido Mariani, uscì dall'appartamento, facendovi rientro solo verso le ore 02.00. Il Mariani ha ricordato che, insieme a Alessio, cenò da alcuni amici che abitavano al pianterreno e che, dopo la scossa delle ore 00.39, entrambi rientrarono in casa, anche perché il giorno dopo avrebbero dovuto seguire le lezioni all'università e non volevano fare troppo tardi.

Alla luce di tali fatti, il Tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l'evento morte occorso a Di Pasquale Alessio, in primis, perché non sarebbe risultato chiaro se la vittima seguisse misure di cautela e, comunque, quali esse fossero, in secondo luogo per insufficiente chiarezza del contenuto dell'informazione e, infine, perché non sarebbe possibile affermare che Alessio, dopo la riunione del 31 marzo, mutò atteggiamento nei confronti delle scosse di terremoto.

Il compendio probatorio avrebbe, dunque, fornito un risultato ambiguo, insufficiente per poter sostenere, *“con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità*

razionale, che la condotta contestata agli imputati ha influito in senso casualmente rilevante (ed in misura determinante o assolutamente prevalente) sulla decisione di Alessio di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5 aprile 2009 ed il 6 aprile 2009”.

Nell'atto di gravame si è sostenuto, invece, che sarebbe inequivocabilmente emerso il mutamento di condotta di Alessio Di Pasquale dopo le rassicurazioni ricevute dai mezzi d'informazione, continuamente da lui citati nei colloqui con i parenti a conferma dell'inopportunità di eccessive preoccupazioni. E' stato, altresì, evidenziato che la discrepanza tra le dichiarazioni del Mariani e quelle della Conti sarebbe spiegabile col fatto che nel rapporto con la fidanzata Di Pasquale Alessio si mostrava per quel che era (cioè, timoroso degli eventi sismici), mentre con l'amico si sforzava di palesare una maggiore sicurezza di sé.

Orbene, ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.

La lettura difensiva delle ragioni del contrasto testimoniale tra il coinquilino e la fidanzata di Alessio non può essere condivisa, siccome fondata su deduzioni del tutto indimostrate e frutto di congetture. Al contrario, fermo il giudizio di genuinità delle dichiarazioni testimoniali, è ragionevole ritenere, col primo giudice, che la Conti abbia davvero filtrato il ricordo attraverso il proprio personale atteggiamento nei confronti del terremoto.

Molto più attendibile è la deposizione del Mariani, il quale, dunque, - in ciò confermando quanto dichiarato anche da Di Pasquale Mario - ha escluso che Alessio adottasse qualche forma di cautela in occasione delle scosse. Dunque, non è stato affatto dimostrato che la vittima osservasse precauzioni che, poi, sospese a seguito delle informazioni date da **De Bernardinis** (anche a voler dare per dimostrato, come comunque sembrerebbe in forza delle parole utilizzate dalla Conti, che i discorsi del Di Pasquale ruotavano attorno al concetto dello scarico di energia).

La circostanza, poi, che la persona offesa uscì in occasione della scossa della sera del 5 aprile 2009 sta a dimostrare che egli non era, in quel momento, affatto tranquillizzato, tanto da assumere, nell'immediatezza, un atteggiamento mai adottato in passato, salvo, poi, rientrare nel solco delle abitudini pregresse, consumando una cena da amici al pianterreno e poi rientrando in casa alle 2,00 di notte, spinto anche dal fatto che il giorno seguente

avrebbe dovuto seguire delle lezioni.

Insomma, deve condividersi il giudizio complessivo dato dal primo giudice circa l'inadeguatezza del materiale probatorio acquisito a fondare un giudizio di responsabilità a carico dell'imputato **De Bernardinis**, con conseguente rigetto dell'appello.

6.4) Appello proposto dalla parte civile Lauri Piergiorgio (lesioni dal medesimo riportate)

Lauri Piergiorgio rimase ferito nel crollo dell'edificio sito in L'Aquila, via XX settembre nn. 46/52, che ospitava la "Casa dello Studente" e presso il quale egli svolgeva le mansioni di custode-portiere.

Il primo giudice ha ritenuto che all'esito dell'istruttoria dibattimentale fosse possibile individuare con sicurezza l'incidenza di almeno un fattore condizionalistico alternativo rispetto alla condotta degli imputati, ossia di una motivazione ulteriore che incise in maniera apprezzabile e decisiva sul processo motivazionale che indusse il Lauri a non abbandonare la casa dello studente in occasione delle scosse del 5 e del 6 aprile 2009. Tale fattore è stato individuato nelle indicazioni che la vittima ricevè dall'architetto Pietro Sebastiani (membro dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Regionale che aveva in gestione l'edificio di via XX settembre) il quale, dopo la scossa delle ore 00,39, gli disse telefonicamente di tranquillizzare gli studenti perché l'immobile era solido e sicuro.

Il Tribunale ha anche posto l'accento sulla circostanza che in sede dibattimentale il Lauri ha dichiarato che l'architetto Sebastiani, in occasione di quella telefonata, gli aveva indicato (quale argomento per tranquillizzare gli studenti) anche le assicurazioni date dalla CGR, laddove in sede di sommarie informazioni rese il 5 novembre 2009 il medesimo aveva ricostruito il contenuto della telefonata senza fare alcun cenno alle assicurazioni provenienti dalla CGR, specificando che il tema affrontato durante il colloquio era stato soltanto quello relativo alla stabilità della Casa dello Studente, già verificata dal professionista il 30 marzo, dopo la scossa di magnitudo 4.1.

Tale contraddizione sarebbe indicativa del fatto che la cosiddetta assicurazione proveniente dalla CGR non ebbe alcun rilievo nel percorso motivazionale seguito dalla vittima (o, comunque, lo ebbe in maniera del tutto irrilevante), perché, in caso contrario, la circostanza



sarebbe stata ben evidenziata già in occasione del rilascio delle sommarie informazioni.

Peraltro, il fatto che il Lauri avrebbe tranquillizzato gli studenti alloggiati nella Casa dello Studente facendo riferimento, oltre che alle assicurazioni date dal Sebastiani, anche a quelle provenienti dagli scienziati, non ha trovato conferma alcuna né nelle deposizioni degli studenti stessi, né in quelle del Sebastiani. In particolare, nessuno studente ha riferito che quella sera, diversamente da quanto accaduto in altre occasioni, Lauri non uscì precipitosamente fuori dalla struttura con il telefono in mano ma rimase al proprio posto di lavoro nell'atrio, e nessuno studente, poi, ha riferito che Lauri quella sera tentò di riportare la calma facendo riferimento alle assicurazioni provenienti dalla CGR.

Nel proprio atto di gravame, il difensore di Lauri Piergiorgi ha evidenziato :

- che le dichiarazioni rese dalla persona offesa al Pubblico Ministero (effettivamente prive di ogni riferimento alla portata rassicurante delle parole degli esperti) furono rilasciate nell'ambito del processo per il crollo della Casa dello Studente, nel quale il Sebastiani era indagato, cosicché sarebbe di tutta evidenza che le domande degli inquirenti fossero rivolte a conoscere il ruolo svolto dall'architetto, senza alcuna considerazione per gli esiti della riunione della CGR;
- che anche prima del 30 marzo 2009 i tecnici incaricati del controllo sulla solidità dell'edificio avevano assicurato sia gli studenti che i custodi sull'innocuità delle lesioni verificatesi e, ciononostante, la persona offesa aveva conservato quell'atteggiamento di paura che lo aveva caratterizzato fin dall'inizio dello sciame sismico, e ciò a dimostrazione che alcun effetto rassicurante avrebbero avuto su di lui le informazioni ricevute dal Sebastiani.

Orbene, ritiene la Corte che, al di là delle questioni riguardanti le abitudini osservate dal Lauri prima e durante lo sciame sismico e la conoscenza dal medesimo avuta delle parole pronunciate dal De Bernardinis, rimanga del tutto non chiarito il dubbio su quale fu la condotta tenuta dalla parte civile prima della scossa fatale.

Permane, infatti, il contrasto, insuperabile, tra la versione offerta dalla parte civile e confermata dalla fidanzata Francesca Martegiani (secondo la quale il Lauri rimase al proprio posto di lavoro e, anzi, assicurò gli studenti facendo riferimento, da un lato, a quanto

dettogli per telefono dall'arch. Sebastiani e all'esito dell'ispezione condotta nella struttura il pomeriggio del 30 marzo e, dall'altro lato, ai risultati della riunione del 31 marzo) e quella ricostruita dagli studenti (i quali hanno escluso che il Lauri fece riferimento alla CGR e non hanno ricordato di avere veduto la parte civile al posto di lavoro).

In ogni caso, anche a voler ritenere dimostrato che l'odierno appellante non abbandonò la Casa dello Studente, non vi sarebbe la prova certa che tale condotta fu diretta ed esclusiva conseguenza delle assicurazioni fornita dal De Bernardinis e non anche delle notizie tranquillizzanti fornite dall'architetto Pietro Sebastiani, col quale, dopo la scossa delle ore 00,39, la persona offesa ebbe un colloquio telefonico.

Sulla divergenza tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rilasciate al Pubblico Ministero, la spiegazione difensiva non è affatto convincente. E infatti, se è vero che le dichiarazioni al magistrato inquirente furono rilasciate nell'ambito del procedimento a carico del Sebastiani, è pur vero che anche in quella sede il dichiarante era stato chiamato a descrivere lo svolgimento dei fatti accaduti quella notte e, dunque, egli non avrebbe mai potuto tacere una circostanza così significativa come quella relativa al fatto di avere utilizzato, nei confronti degli studenti, delle argomentazioni diverse da quelle consistenti nelle assicurazioni date dall'architetto.

Va, inoltre, considerato che il Lauri, proprio in ragione del lavoro da lui svolto, era stato uno dei diretti fruitori delle assicurazioni fornite dall'architetto Sebastiani nel corso del sopralluogo del 30 marzo. Il professionista, accompagnato nella circostanza anche da Giancarlo Mancini (coordinatore della cooperativa per la quale lavorava Lauri), disse che *"l'edificio non aveva subito danni dal terremoto"* (deposizione di Fulcheri Ana Paola), che gli studenti potevano *"stare tranquilli e sereni perché non c'era nulla di cui preoccuparsi in quanto l'edificio era stabile e agibile"* e che potevano *"fare sogni tranquilli, perché quella casa non sarebbe crollata"* (deposizione di Di Bernardo Cinzia), che *"la casa era sicura e anche nel caso di un'eventuale scossa più forte non sarebbe di certo crollata"* (deposizione di Shain Hisham).

Non può seriamente dubitarsi del fatto che il Lauri venne a conoscenza dell'esito della verifica e delle conseguenti assicurazioni (specifiche, perché riguardanti proprio l'immobile nel quale egli lavorava) e, comunque, egli se le sentì ribadire in occasione della

telefonata successiva alla scossa delle ore 00,39.

Dunque, sussiste il dubbio che la decisione di non abbandonare l'immobile prima della scossa decisiva fu indotta dalle dirette rassicurazioni ricevute da parte Sebastiani, ancora dopo la scossa delle ore 00,39.

Quanto al secondo rilievo difensivo (anche prima del 30 marzo 2009 i tecnici incaricati del controllo sulla solidità dell'edificio avevano rassicurato sia gli studenti che i custodi sull'innocuità delle lesioni verificatesi e, ciononostante, la persona offesa aveva conservato quell'atteggiamento di paura che lo aveva caratterizzato fin dall'inizio dello sciame sismico), esso è inconsistente, giacché si fonda su un presupposto che non è stato adeguatamente dimostrato, e, cioè, sul fatto che il Lauri, in occasione dello sciame iniziato nel 2008, ebbe sempre ad abbandonare i luoghi chiusi nei quali si trovava. Infatti, l'unica conferma testimoniale acquisita è quella data dal fratello Fabio, il quale ha riferito in ordine alla condotta tenuta da Piergiorgio il giorno 30 marzo, allorquando la scossa pomeridiana lo sorprese a casa della madre. Orbene, rileva la Corte che si tratta di un precedente in alcun modo significativo, per la ragione che nessuno aveva rassicurato la persona offesa sulla stabilità e solidità dell'edificio nel quale abitava la genitrice, cosicché è ben spiegabile che egli se ne allontanò. Vuole dirsi, cioè, che la condotta di fuga dall'abitazione della madre non costituisce la prova che egli non fosse stato tranquillizzato dalle rassicurazioni ricevute (segnatamente riguardo alla Casa dello Studente) ad opera del Sebastiani ancor prima del 30 marzo 2009. Insomma, non è possibile escludere che il Lauri, ove fosse stato colto dalla scossa del 30 marzo sul posto di lavoro, non sarebbe affatto uscito.

Restano, dunque, a provare le abitudini della persona offesa, solo le laconiche e asciutte sue dichiarazioni, francamente insufficienti a fornire dati di certezza.

Il quadro probatorio acquisito, dunque, non consente, conclusivamente, di fondare un giudizio di penale responsabilità del De Bernardinis con riferimento alla posizione della parte civile Lauri Piergiorgio, il cui gravame deve, quindi, essere rigettato.

7) La commisurazione della pena

Quanto alla dosimetria della pena, reputa la Corte che la stessa vada rideterminata nella misura finale di anni due di reclusione, cui si perviene dalla pena base di anni uno e mesi sei

di reclusione, ridotta per effetto delle già concesse circostanze attenuanti generiche ad anni uno di reclusione ed aumentata ad anni due di reclusione ai sensi del 4° comma dell'art. 589 c.p.

Con riferimento alla pena base, va precisato che la relativa determinazione, in ragione del meccanismo delineato dal combinato disposto dei commi 1° e 4° dell'art. 589 c.p. (integrante un'ipotesi di concorso formale di reati unificati *quoad poenam*), va compiuta in relazione a un solo evento e non, come effettuato dal primo giudice, a tutti gli eventi per i quali è stato ritenuto comprovato il nesso di causalità.

Detta pena va equamente determinata nella misura (ricompresa tra quella minima e quella media edittale) di anni uno e mesi sei di reclusione, tenuto conto:

- quanto alla gravità del reato, sia dell'entità del danno, sia, e di contro, del grado della colpa, sicuramente lieve, così come emerge dalla rivisitazione effettuata sul punto da questa Corte, con conseguente configurabilità dei soli profili di colpa generica inerenti alla comunicazione, *sub specie* della negligenza e dell'imprudenza;
- quanto alla capacità a delinquere dell'imputato, che la stessa deve valutarsi insussistente sulla scorta dei parametri indicati dal 2° comma dell'art. 133 c.p.;
- delle concause, precedente e sopravvenuta, sebbene non da sole sufficienti a determinare l'evento, costituite dalla vulnerabilità degli edifici per fatto illecito altrui e dalla scossa tellurica distruttiva delle ore 03.32 del 6 aprile 2009 (concause rilevanti tanto ai fini della determinazione dell'apporto causale della condotta colposa dell'imputato quanto ai fini della graduazione della pena, ossia del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta).

Dalla ritenuta insussistenza della capacità a delinquere dell'imputato, logicamente deriva la formulazione di una prognosi positiva a norma degli artt. 164 e 175 c.p., con conseguente concessione al medesimo dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.

Da ultimo, indipendentemente dall'intervenuta riduzione della pena, vanno eliminate le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena inflitte all'imputato dal primo giudice a norma degli artt. 29, 1° comma, e 32, 3° comma, c.p., atteso che alla loro applicazione osta il disposto dell'art. 33 c.p., sulla cui scorta *“le disposizioni dell'art. 29 e del 2° capoverso dell'art. 32 dello stesso codice non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo”*.

8) Le statuizioni civili e le spese

Non sono state sollevate specifiche questioni, né da parte del difensore dell'imputato **De Bernardinis**, né da parte dell'Avvocatura dello Stato, sulle statuizioni civili, le quali, dunque, vanno confermate, ovviamente con riferimento alle posizioni per le quali è stata riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato.

Quest'ultimo va, poi, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili che hanno visto riconosciuta la loro istanza risarcitoria.

A tale riguardo, rileva la Corte che in punto di determinazione dei compensi si è tenuto conto dell'importanza e della particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della mole dei documenti da esaminare, dell'impegno richiesto ai difensori nella trattazione del processo, del numero delle udienze.

Inoltre, per ciascun difensore si è considerato il numero delle parti difese.

In forza dei suddetti parametri, ritiene la Corte che le spese sostenute delle parti civili possano essere così quantificate:

- quanto a Cinque Teobaldo, Cinque Federica, Bastida Maria Luisa, Giordani Linda Giuseppina, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea e Vittorini Stefano, tutti difesi dall'avv. **A. Cecchini**, complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Cinque Massimo, Cinque Roberta, Visione Pierpaolo, Visione Remo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisii Angela, Spaziani Alessandro, difesi dall'avv. **A. Colagrande**, complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

- quanto a Liberati Elisabetta, difesa dall'avv. **F. Rosettini**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Marianna, difesa dall'avv. **B. Ciucci**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Riccardo, difeso dall'avv. **A. Ciuffetelli**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Enrico, difeso dall'avv. **C. Verini**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Carlo, difesi dall'avv. **V. Calderoni**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Placentino Donato, Ricci Giuseppina, Placentino Rossella e Placentino Lucia, difesi dall'avv. **E. Leonardi**, complessivi € 5.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Cora Maurizio, difeso dall'avv. **G. Iadecola**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Paolo e Tomei Fiorella, difesi dall'avv. **A. Valentini**, complessivi € 3.900 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Ilaria, difesa dall'avv. **F. Valentini**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto al Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dall'avv. **D. De Nardis**, complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.



PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza in data 22 ottobre 2012 del Tribunale di L'Aquila, appellata dagli imputati **Barberi Franco, De Bernardinis Bernardo, Boschi Enzo, Selvaggi Giulio, Calvi Gian Michele, Eva Claudio e Dolce Mauro**, dal Procuratore della Repubblica, dalle parti civili Lauri Piergiorgio, Castellano Marco, Di Pasquale Mario, Cosimati Maria, Di Pasquale Cristina, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado, nonché dal responsabile civile Presidenza del Consiglio dei Ministri,

visto l'art.530 c.p.p., assolve **Barberi Franco, Boschi Enzo, Selvaggi Giulio, Calvi Gian Michele, Eva Claudio e Dolce Mauro** dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste;

visto l'art.530 II comma, c.p.p., assolve **De Bernardinis Bernardo** dal reato ascrittogli limitatamente al decesso di Bernardini Giovanna, Giugno Francesco, Giugno Luigi, Bonanni Anna Berardina, Fioravanti Claudio, Ianni Franca, Tomei Paola, Russo Anna Maria, Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela, Germinelli Rosa, Parisse Domenico, Parisse Maria Paola, Rambaldi Ilaria, Hamade Hussein e alle lesioni di Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania perché il fatto non sussiste;

ridetermina la pena per **De Bernardinis Bernardo** per la residua parte dell'imputazione in anni due di reclusione; concede al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati;


elimina le pene accessorie;

conferma nel resto e condanna **De Bernardinis Bernardo**, in solido con il **responsabile civile** -Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore- a rifondere alle parti civili le spese di patrocinio del grado che liquida come segue:

- quanto a Cinque Teobaldo, Cinque Federica, Bastida Maria Luisa, Giordani Linda Giuseppina, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea e Vittorini

Stefano, difesi dall'avv. **A. Cecchini**, in complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

- quanto a Cinque Massimo, Cinque Roberta, Visione Pierpaolo, Visione Remo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisii Angela, Spaziani Alessandro, difesi dall'avv. **A. Colagrande**, in complessivi € 7.800 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Elisabetta, difesa dall'avv. **F. Rosettini**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Marianna, difesa dall'avv. **B. Ciucci**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Liberati Riccardo, difeso dall'avv. **A. Ciuffetelli**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Enrico, difeso dall'avv. **C. Verini**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Tassoni Carlo, difesi dall'avv. **V. Calderoni**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Placentino Donato, Ricci Giuseppina, Placentino Rossella e Placentino Lucia, difesi dall'avv. **E. Leonardi**, in complessivi € 5.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Cora Maurizio, difeso dall'avv. **G. Iadecola**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Paolo e Tomei Fiorella, difesi dall'avv. **A. Valentini**, in complessivi € 3.900 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- quanto a Carosi Ilaria, difesa dall'avv. **F. Valentini**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;




- quanto al Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dall'avv. **D. De Nardis**, in complessivi € 3.200 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

Riserva il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.


L'Aquila, udienza del 10 novembre 2014.

I Consiglieri estensori

(Carla De Matteis)




(Marco Flamini)



Il Presidente estensore

(Fabrizia Francabandera)



INDICE

	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	LA SENTENZA DI PRIMO GRADO	Pag. 16
	LE IMPUGNAZIONI	Pag. 61
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
1	PREMESSA	Pag. 165
2	LA RIUNIONE DEL 31 MARZO; LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI BARBERI, BOSCHI, CALVI, EVA, SELVAGGI E DOLCE	
2.1	LA NATURA E LE FUNZIONI DELLA CGR	Pag. 176
2.2	LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA EFFETTUATA NEL CORSO DELLA RIUNIONE	Pag. 183
2.3	INSUSSISTENZA DEI PROFILI DI COLPA	Pag. 198
3	LA CONDOTTA DI INFORMAZIONE	Pag. 215
4	LA DIFFUSIONE SUI MEDIA DELLE NOTIZIE RIGUARDANTI LA RIUNIONE	Pag. 222
5	LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO DE BERNARDINIS	
5.1	PROFILI DI COLPA	Pag. 233
5.2	IL NESSO DI CAUSALITA'	Pag. 270
5.3	CASI DI INDIVIDUAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA'	
5.3.1	CAROSI CALUDIA	Pag. 278
5.3.2	LIBERATI VEZIO E CIANCARELLA ELVEZIA	Pag. 286
5.3.3	VISIONE DANIELA, CINQUE DAVIDE, CINQUE MATTEO	Pag. 292
5.3.4	MASSIMINO PATRIZIA, CORA ALESSANDRA, CORA ANTONELLA	Pag. 302
5.3.5	PLACENTINO ILARIA	Pag. 308
5.3.6	SPAZIANI CLAUDIA E VITTORINI FABRIZIA	Pag. 313
5.3.7	ALLOGGIA SILVANA	Pag. 316
5.4	CASI DI MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA'	
5.4.1	BERARDINI GIOVANNA, GIUGNO LUIGI, GIUGNO FRANCESCO	Pag. 320
5.4.2	BONANNI ANNA BERARDINA	Pag. 326
5.4.3	FIORAVANTI CLAUDIO, IANNI FRANCA	Pag. 332
5.4.4	TOMEI PAOLA, RUSSO ANNA MARIA, GERMINELLI ROSA, CHIARA, GIUSEPPINA E MICHELA	Pag. 338
5.4.5	PARISSE DOMENICO, PARISSE MARIA PAOLA	Pag. 342
5.4.6	RAMBALDI ILARIA	Pag. 349
5.4.7	HUSSEIN HAMADE, FULCHERI ANA PAOLA, DI BERNARDO CINZIA, SHAIN HISHAM, CACIOPPO STEFANIA	Pag. 356
6	RIGETTO DEGLI APPELLI DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLE PARTI CIVILI	
6.1	APPELLO PUBBLICO MINISTERO E CASTELLANO MARCO	Pag. 369
6.2	APPELLO GIALONARDO FRANCA E GIALONARDO CORRADO	Pag. 373
6.3	APPELLO DI PASQUALE MARIO, COSIMATI MARIA, DI PASQUALE CRISTINA	Pag. 375
6.4	APPELLO LAURI PIERGIORGIO	Pag. 379
7	LA COMMISURAZIONE DELLA PENA	Pag. 382
8	LE STATUZIONI CIVILI E LE SPESE	Pag. 384
9	DISPOSITIVO	Pag. 386

